

## Introduzione:

### *L'ENCHIRIDION DI POMPONIO*

Un lavoro sugli antichi sapienti del *ius* non può non prendere le mosse dall'*Enchiridion* di Pomponio, la fonte più autorevole per ricostruire la storia della giurisprudenza alto e medio repubblicana. Benché composto in un'epoca molto successiva e nonostante i guasti che il testo ha subito nel tempo, i frammenti dell'opera pomponiana rimangono una fonte fondamentale: gli studiosi, infatti, hanno raggiunto la convinzione che il lungo *excursus* sull'origine e lo svolgimento del diritto, delle magistrature e la successione dei giuristi sia sostanzialmente autentico<sup>1</sup>.

Questo brano, che possiamo dire introduce il Digesto, è costituito da tre parti: la prima riguarda l'origine e lo svolgimento del diritto, la seconda lo sviluppo della città e delle sue magistrature, la terza la storia della giurisprudenza. Esse sono intimamente connesse. Bisogna sottolineare che si tratta dell'unico testo che traccia una storia giuridica della città, mescolando insieme il criterio delle *antiquitates* e degli *annales*. Il solo precedente si può trovare nel *de re publica* di Cicerone, quando l'oratore affida a Scipio-

---

<sup>1</sup> Sull'opera di Pomponio, vd. M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup>, Napoli, 1982, 209 ss., il quale analizza i due gruppi di frammenti con il titolo *Enchiridion*: il primo gruppo che comprende D. 1. 1. 2, D. 1. 2. 2, D. 50. 16. 239 che reca la *inscriptio Pomponius libro singulari Enchiridii*, il secondo che comprende D. 38. 10. 8, con la *inscriptio Pomponius libro primo enchiridii*, e D. 26. 1. 13 e D. 46. 3. 107 con la *inscriptio Pomponius libro secundo enchiridii*. Lo studioso, ampiamente argomentando, ritiene che il *liber singularis enchiridii* sia un'epitome dei *libri duo enchiridii*, anche se non manca di sottolineare che vi sono altre possibili ipotesi, come quella di considerare i *libri duo* e il *liber singularis* derivati in modo indipendente da una terza opera alquanto più ampia. Cfr. F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it., Firenze, 1968, 303, il quale afferma che l'autore di tale epitome doveva essere un anonimo post classico, sulla scia di Pernice che, in un corso di dispense nell'estate del 1899, sosteneva: «le tre parti sono di diverso valore [...] l'esposizione è talvolta, certo non sempre, confusa e in pessimo latino. Il frammento è forse soltanto un difettoso estratto di un'opera di Pomponio».

ne Emiliano un lungo *excursus* storico-costituzionale sulla città<sup>2</sup>. Naturalmente il ricordo di Pomponio è molte volte vago, insicuro probabilmente, a volte anche inventato. È un testo che è difficile ricostruire criticamente, tuttavia la storiografia contemporanea ha insistito nel ritenerlo affidabile. Si tratta di una storia delle vicende costituzionali e giuridiche, scritte da un giurista e per questo particolarmente preziosa per noi: infatti, è improbabile che un autore che scriveva per i suoi contemporanei, e in particolare per “tecnici del diritto”, potesse elaborare delle falsificazioni che non venissero smentite, specialmente nell'età illuminata e colta del Principato adrianeo. Nell'esordio della prima parte il giureconsulto scrive: “ci sembra necessario esporre l'origine e l'evoluzione del diritto. Agli inizi della nostra organizzazione cittadina il popolo in un primo momento cominciò a comportarsi senza leggi precise e senza un diritto preciso”<sup>3</sup>. Continua poi con un discorso piuttosto sintetico che parte da Romolo<sup>4</sup>, dalla divisione del popolo in trenta curie, per giungere poi al secondo esordio in cui si occupa dei nomi e delle origini delle magistrature<sup>5</sup>. Il terzo esordio è relativo alla storia dei giuristi: “la scienza del diritto civile fu professata da numerosissimi uomini, qui è opportuno menzionare quelli che godettero il maggior credito presso il popolo romano”. Per Pomponio, dunque, il diritto non può esistere se non c'è un esperto che di giorno in giorno possa migliorarlo<sup>6</sup>. Nell'epoca in cui vive il nostro autore, in cui la giurisprudenza

<sup>2</sup> CICERONE, *Sullo Stato, libro secondo*, a cura di F.M. d'Ippolito, Palermo, 1992, 29 ss.

<sup>3</sup> D. 1. 2. 2. 1 (Pomp. *lib. sing. ench.*): *Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur.*

<sup>4</sup> D. 1. 2. 2. 2 (Pomp. *lib. sing. ench.*): *Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit propterea, quod tunc rei publicae curam per sententias partium earum expediebat. Et ita leges quasdam et ipse curiatus ad populum tulit: tulerunt et sequentes reges. Quae omnes conscriptae exstant in libro Sexti Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus Superbus Demarati Corinthii filius, ex principalibus viris. Is liber, ut diximus, appellatur ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit.*

<sup>5</sup> D. 1. 2. 2. 35 (Pomp. *lib. sing. ench.*): *Iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt: sed qui eorum maximae dignationis apud populum Romanum fuerunt, eorum in praesentia mentio habenda est, ut appareat, a quibus et qualibus haec iura orta et tradita sunt. Et quidem ex omnibus, qui scientiam nacti sunt, ante Tiberium Coruncanium publice professum neminem traditur: ceteri autem ad hunc vel in latenti ius civile retinere cogitabant solumque consultatoribus vacare potius quam discere volentibus se praestabant.*

<sup>6</sup> D. 1. 2. 2. 13 (Pomp. *lib. sing. ench.*): *Post originem iuris et processum cognitum*

comincia il suo declino, avviandosi verso la burocratizzazione, e il principe si inserisce nel sistema delle fonti, è particolarmente significativa la testimonianza di Pomponio: il diritto esiste nella misura in cui c'è il giureconsulto che lo applica, lo interpreta, lo può migliorare. Ma quali sono le caratteristiche del modello di giureconsulto pomponiano? La prima caratteristica si evince dall'affermazione di Pomponio, secondo cui l'origine del diritto è nell'azione di colui che può migliorarlo. La seconda è nel fatto che chi ha dato origine al diritto non è un magistrato, ma un uomo che ha particolari capacità. La terza caratteristica è quella di custodire il diritto e di tramandarlo. Pertanto l'elemento della custodia del diritto è integrato con quello della conservazione della tradizione e della sua trasmissione.

Quello appena delineato è un alto modello di cultura giuridica che stende la sua lunga ombra anche sui fondamenti di tutta la cultura europea. Accanto a queste caratteristiche, se ne pone un'altra molto importante: il giureconsulto deve avere avuto la *maxima dignatio*<sup>7</sup>. Questa *maxima dignatio* strada facendo si tramuta in un rapporto diverso da quello originario: in un primo momento questo prestigio viene conferito direttamente dal popolo al giureconsulto che vive nella città e si sottopone al controllo dei cittadini, mentre nell'età del Principato viene conferito dal Principe e determina un rapporto più stretto con il potere (*ius publice respondendi*).

Nel manuale pomponiano si afferma in modo risoluto la supremazia della giurisprudenza sulla legge<sup>8</sup>. Il carattere suppletivo della legge emerge anche da altri frammenti di Pomponio riportati nel Digesto. Un significativo esempio è contenuto in un brano del commento all'opera di Q. Mu-

---

*consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur: quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint, qui iura regere possint? post hoc dein de auctorum successione dicemus, quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci.*

<sup>7</sup>F.M. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della Repubblica*<sup>2</sup>, Napoli, 1994, 7: «Le forme della *maxima dignatio* articolano il rapporto tra il giurista e il popolo e testimoniano anche, col loro modificarsi, il mutare della qualità del legame fra il mondo del diritto e quello del potere. Essi si esprimono negli appellativi attribuiti dal popolo ai giuristi [...]».

<sup>8</sup>F. SCHULZ, *I principi del diritto romano*, trad. it., Firenze, 1995, 6, afferma che il popolo del diritto non è il popolo della legge: nell'epoca repubblicana e nell'epoca classica il modo più adatto per l'evoluzione delle norme giuridiche è la loro determinazione attraverso una prassi guidata dalla giurisprudenza.

cio, in cui si discute del *postliminium*<sup>9</sup>. Nel testo si ricorda il caso di un certo Menandro, fatto schiavo e poi manomesso. Nel momento in cui è manomesso egli diventa cittadino romano, ma se in seguito ritorna presso la sua comunità con l'intenzione di rimanervi, perde la cittadinanza romana e riacquista la sua originaria; se però l'ex schiavo non ha questa intenzione, resta cittadino romano. Quindi non era necessaria nessuna legge che sancisse la cittadinanza romana di Menandro se questi avesse manifestato l'intenzione di non voler ritornare nella sua antica patria. Una legge emanata in tal senso dovrebbe essere considerata *supervacua*, perché il fine a cui tende può essere conseguito con l'*interpretatio*<sup>10</sup>.

Ma quali sono le fonti del diritto? Per Pomponio<sup>11</sup> le «sfere normative che costituiscono l'ordinamento cittadino si individuano non in rapporto all'organo che le ha prodotte (o le produce), ma in rapporto alla loro origine storica. Esse si presentano come formazioni storiche distinte in ciascuna delle quali si è cristallizzato un momento della vita della *civitas*<sup>12</sup>». Quindi Pomponio distingue le fonti del diritto seguendo un criterio che mette in luce la continuità dell'ordinamento che cresce su se stesso con il crescere della città. Dunque trova in *civitate nostra* come fonti del diritto l'interpretazione dei giuristi, le *legis actiones*, il plebiscito, l'editto del magistrato, il senatoconsulto, le costituzioni imperiali. La posizione di Pomponio si differenzia da quella espressa da Cicerone nei *Topica*<sup>13</sup>, per il qua-

---

<sup>9</sup> D. 49. 15. 5. 3 (Pomp. *lib.* 37 ad Q. Muc.): *Captivus autem si a nobis manumissus fuerit et pervenerit ad suos, ita demum postliminio reversus intellegitur, si malit eos sequi quam in nostra civitate manere. Et ideo in Atilio Regulo, quem Carthaginenses Romam miserunt, responsum est non esse eum postliminio reversum, quia iuraverat Carthaginem reversurum et non habuerat animum Romae remanendi. Et ideo in quodam interprete Menandro, qui posteaquam apud nos manumissus erat, missus est ad suos, non est visa necessaria lex, quae lata est de illo, ut maneret civis Romanus: nam sive animus ei fuisset remanendi apud suos, desineret esse civis, sive animus fuisset revertendi, maneret civis, et ideo esset lex supervacua.*

<sup>10</sup> M. BRETONE, *Tecniche*<sup>2</sup>, cit., 269.

<sup>11</sup> D. 1. 2. 2. 12 (Pomp. *lib. sing. ench.*): *Ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit, aut sunt legis actiones, quae formam agendi continent, aut plebi scitum, quod sine auctoritate patrum est constitutum, aut est magistratum edictum, unde ius honorarium nascitur, aut senatus consultum, quod solum senatu constituyente inducitur sine lege, aut est principalis constitutio, id est ut quod ipse princeps constituit pro lege servetur.*

<sup>12</sup> M. BRETONE, *Linee dell'Enchiridion' di Pomponio*, Torino, 1974, 64.

<sup>13</sup> Cic. *Top.* 5. 28: *Atque etiam definitiones aliae sunt partitionum, aliae divisionum; par-*

le il diritto civile è formato da leggi, da senatoconsulti, da decisioni giudiziarie, dall'autorità dei giuristi, dagli editti magistratuali, dal costume e dall'equità. Ovviamente Cicerone non poteva includere nelle sue fonti le costituzioni imperiali data l'epoca storica in cui scriveva; ma ci sono differenze anche rispetto ad autori coevi a Pomponio, come Gaio, o successivi come Papiniano. Per Gaio le sfere normative del popolo romano constano delle leggi, dei plebisciti, dei senatoconsulti, delle costituzioni imperiali, degli editti, dei responsi dei giuristi<sup>14</sup>. Per Papiniano il diritto civile nasce dalle leggi, dai plebisciti, dai senatoconsulti, dai decreti degli imperatori, dall'autorità dei giuristi; il diritto pretorio è il diritto che i pretori introdussero nell'interesse pubblico, per rafforzare o completare o correggere il diritto civile<sup>15</sup>. In questi elenchi di fonti è sempre presente il responso (o l'interpretazione o l'autorità) dei giuristi, che lo pronunciavano con laconicità oracolare, senza motivazione, oralmente<sup>16</sup>.

Poche sono le notizie sui più antichi giuristi. Emerge dalle fonti la figura di un sapiente, esperto in molte discipline, a cui la conoscenza del diritto conferisce la forza morale, utile a procurare decoro e ornamento alla vecchiaia<sup>17</sup>. Egli non viene rappresentato come un tecnico isolato dalla società che lo circonda, in quanto i giuristi dell'epoca arcaica debbono la loro autorità e il loro prestigio sociale all'essere contemporaneamente autori di opere tecniche e magistrati, pronti a rispondere sulle questioni di diritto

---

*titionum, cum res ea, quae proposita est, quasi in membra discerpitur, ut si quis ius civile dicat id esse, quod in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, iuris peritorum auctoritate, edictis magistratum, more, aequitate consistat; divisionum autem definitio formas omnes complectitur, quae sub eo genere sunt quod definitur, hoc modo: Abalienatio est eius rei quae mancipi est, aut traditio alteri nexu aut in iure cessio, inter quos ea iure civili fieri possunt.* Nel testo, Cicerone ci presenta una *partitio* dello *ius civile* in cui le leggi, i *senatusconsulta*, gli editti dei magistrati sono equiparati, come parti dello *ius civile*, alla giurisprudenza, ai *mores*, all'*aequitas*, all'attività dei magistrati giudicanti. Queste parti, pur potendo essere descritte separatamente, sono tra di loro in un rapporto di reciproca interdipendenza.

<sup>14</sup> Gai. 1. 2: *Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium.*

<sup>15</sup> D. 1. 1. 7 pr. (Papin. *lib. 2 definitio*): *Ius autem civile est, quod ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit.*

<sup>16</sup> In tal senso V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup>, Napoli, 1994, 130, secondo cui i giuristi a Roma svolgono un'azione fondamentale, che è quella di «trarre dalle leggi e più dalle antiche costumanze, non derogabili ma vivaci e produttive, la forma e la regola dei nuovi rapporti resi necessari dall'evoluzione sociale».

<sup>17</sup> F.M. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*<sup>2</sup>, Napoli, 1997, 195 ss.

to, ma pienamente calati nelle vicende politiche del loro tempo, pontefici e comandanti militari.

Nell'epoca in cui scrive Pomponio era in atto un radicale cambiamento dell'attività della giurisprudenza, che veniva sottoposta all'autorità imperiale con la concessione dello *ius respondendi* da parte dell'imperatore.

Leggiamo che Masurio Sabino fu il primo giurista appartenente all'ordine equestre a dare responsi a titolo pubblico<sup>18</sup>; questo privilegio gli fu concesso dall'imperatore Tiberio. In precedenza, i giuristi davano responsi a chi li consultava, fidandosi della loro cultura. Augusto, affinché l'autorità del diritto fosse tenuta in maggiore considerazione, stabilì per primo che si dessero responsi sulla base della sua *auctoritas* e, da quel momento, si cominciò a richiedere ciò come una concessione. In risposta alla richiesta di autorizzazione a dare responsi, a lui rivolta da persone di rango pretorio, l'ottimo principe Adriano affermò che non si poteva richiedere tale autorizzazione, ma che essa veniva elargita; quindi si augurava che qualcuno si preparasse a rispondere alle consultazioni dei concittadini, avendo fiducia nel proprio sapere<sup>19</sup>.

Dall'episodio narrato, si evince che Pomponio, nella ricostruzione che fa della storia della giurisprudenza, non vuole sminuirne l'importanza e, anche dopo l'introduzione dello *ius respondendi*, il giurista conserva un alto ruolo. «Tutta la sua opera rimane portatrice di un valore autonomo e antico: la fiducia nei propri studi che sorreggeva durante la Repubblica il *respondere* dei giureconsulti, non viene negata ma rispettata dal Principe, che la considera condizione dello *ius respondendi*<sup>20</sup>».

---

<sup>18</sup>D. 1. 2. 2. 48-49 (Pomp. *lib. sing. ench.*): *Et ita Ateio Capitoni Massurius Sabinus successit, Labeoni Nerva, qui adhuc eas dissensiones auxerunt. Hic etiam Nerva Caesari familiarissimus fuit. Massurius Sabinus in equestri ordine fuit et publice primus respondit: posteaque hoc coepit beneficium dari, a Tiberio Caesare hoc tamen illi concessum erat. Et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant: neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebant, aut testabantur qui illos consulabant. Primus divus Augustus, ut maior iuris auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent: et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepit. Et ideo optimus princeps Hadrianus, cum ab eo viri praetorii peterent, ut sibi liceret respondere, rescripsit eis hoc non peti, sed praestari solere et ideo, si quis fiduciam sui haberet, delectari se populo ad respondendum se praepararet.*

<sup>19</sup> Ampia analisi in M. BRETONE, *Tecniche*<sup>2</sup>, cit., 242 ss., che discute le varie posizioni della dottrina sulle integrazioni al testo proposte.

<sup>20</sup> M. BRETONE, *Tecniche*<sup>2</sup>, cit., 254.

Ciò doveva essere ancora più vero per l'età precedente, sin dai primi protagonisti della *scientia iuris*. Pertanto, nelle pagine seguenti riproporremo alcune figure di antichi sapienti del *ius*, escerpando dalle fonti brani di opere a loro ascrivibili e, tenendo conto dell'epoca in cui vissero e delle vicende della loro vita, ripercorreremo le loro scelte nell'interpretazione del diritto.



## Capitolo I

### APPIO CLAUDIO IL CIECO \*

*Sommario:* 1. Profilo prosopografico. – 2. Il dibattito sulla ‘lex Aemilia’. – 3. L’orazione ‘de Pyrrho rege’. – 4. Appio Claudio e il plebiscito Ogulnio. – 5. Il ‘de usurpationibus’. – 6. Opere poetiche e detti famosi.

#### 1. *Profilo prosopografico*

Eclettica e controversa, la figura di Appio Claudio ha costantemente attirato l’interesse degli antichi e quello dei moderni. L’accurata ricostruzione compiuta da Friedrich Münzer nel 1899 può essere posta, tuttora, alla base di una rivisitazione della vita e della carriera di questo personaggio, che presenta aspetti non facilmente conciliabili in una interpretazione unitaria<sup>1</sup>.

La moderna storiografia ha espresso giudizi contraddittori, considerando a volte un democratico innovatore, a volte un conservatore illuminato, giudizi che spesso hanno impedito una serena lettura delle fonti<sup>2</sup>. Neppure le opinioni di coloro che hanno tentato di porre la figura di Appio

---

\* Parte di questo lavoro, è pubblicato in *Ius antiquum* 2.7 (2002).

<sup>1</sup> L’indicazione dei fasti consente di considerarlo figlio di C. *Claudius Inregillensis*, il *dictator* del 337 a.C. che, in seguito alla dichiarazione degli auguri sulla irritualità della nomina, depose la carica unitamente al *magister equitum* C. *Claudius Hortator*; vd. Liv. 8. 15. 5-6: *Ob ea infensus consulibus senatus, quorum cunctatione proditi socii essent, dictatorem dici iussit. Dictus C. Claudius Inregillensis magistrum equitum C. Claudium Hortatorem dixit. Religio inde iniecta de dictatore et, cum augures vitio creatum videri dixissent, dictator magisterque equitum se magistratu abdicarunt.* FR. MUNZER, *RE*, 6, 1899, 2681 ss. Ma vd. anche W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Weimar, 1952, Graz-Wien-Köln, 1967<sup>2</sup>, 45 ss. e da ultimo M. HUMM, ‘*Appius Claudius Caecus*’. *La république accomplie*, Roma, 2005, *passim*.

<sup>2</sup> F.M. D’IPPOLITO, *Giuristi e sapienti in Roma arcaica*, Roma-Bari, 1986, 65 s.

Claudio in una posizione intermedia tra l'interpretazione aristocratica e quella democratica risultano utili per la formulazione di un giudizio storico congruente con le testimonianze, anche se offrono numerosi spunti di riflessione, dal momento che sono ricondotte nell'ambito dei complessi intrecci prosopografici del IV-III secolo a.C.<sup>3</sup>.

La politica di Appio Claudio, fortemente orientata verso la società magnogreca, in cui ragioni politiche e culturali sembrano fondersi, è stata considerata alla base della intensa attività edilizia della sua censura, tipica del desiderio di legare al proprio nome una forma di evergetismo a beneficio dei concittadini<sup>4</sup>, anche se si è insistito talvolta sulle finalità militari della costruzione della *via Appia*<sup>5</sup>. Grande attenzione è stata dedicata alla politica religiosa del Censore, in particolare alla 'statalizzazione' del culto di Ercole e alla espulsione dei *tibicines* dal tempio di Giove<sup>6</sup>. Le complicate vicende relative alle modifiche costituzionali apportate da Appio Claudio sono state oggetto di numerose indagini, che hanno tentato di far luce sui dati delle fonti, con interpretazioni divergenti, a volte anche in modo radicale<sup>7</sup>. Sulla proroga della censura, la cui motivazione è stata individuata spesso nella necessità di portare a compimento la *via Appia*<sup>8</sup>, le fonti

---

<sup>3</sup> A. GARZETTI, *Appio Claudio Cieco nella storia politica del suo tempo*, in *Athenaeum*, 25, 1947, 175 ss.; E.S. STAVELEY, *The Political Aims of 'Appius Claudius Caecus'*, in *Historia*, 8, 1959, 410 ss.; F. CASSOLA, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.*, Trieste, 1962, 128 ss.; E.J. PHILLIPS, *Roman Politics During the Second Samnite War*, in *Athenaeum*, 60, 1972, 337 ss.; R.A. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics: a Study on the Roman Jurists in Their Political Setting 316-82 B.C.*, München, 1983, 21 ss.

<sup>4</sup> G. CLEMENTE, *Basi sociali e assetti istituzionali nell'età della conquista*, in AA.VV., *Storia di Roma*, 2.1: *L'impero mediterraneo. La repubblica imperiale*, a cura di E. Gabba e A. Schiavone, Torino, 1990, 40 ss.

<sup>5</sup> A. GARZETTI, *Appio*, cit., 196 ss.; M. FREDERIKSEN, *I cambiamenti delle strutture agrarie nella tarda repubblica: la Campania* in AA.VV., *Società romana e produzione schiavistica*, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, I, Roma-Bari, 1981, 265 ss.

<sup>6</sup> R.E. PALMER, *The Censors of 312 B. C. and the State Religion*, in *Historia*, 14, 1965, 293 ss.; E. GABBA, *Considerazioni sulla tradizione letteraria sulle origini della repubblica. Les Origines de la république romaine*, in *Entretiens sur l'antiquité classique*, Fondation Hardt, 13, 1966, 160 s.

<sup>7</sup> E. FERENCZY, *From the Patrician State to the Patricio-Plebeian State*, Amsterdam, 1976, 166 ss.; R.A. BAUMAN, *Lawyers*, cit., 21 ss., su cui vd. F.M. D'IPPOLITO, *Recensione a R.A. Bauman*, in *Labeo*, 31, 1985, 324 ss. Cfr. L. LORETO, *La censura di Appio Claudio, l'edilità di Cn. Flavio e la razionalizzazione delle strutture interne dello stato romano*, in *Atene e Roma*, 36, 1991, 81 ss.

<sup>8</sup> TH. MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, 2.1, Leipzig, 1874-1875, 351, nt. 2, seguito da S. MAZZARINO, *Aspetti di storia dell'Appia antica*, in *Helikon*, 1968, 174 ss.

sollevano numerosi problemi; l'indagine storiografica moderna li ha chiariti, facendo emergere il dato giuridico, sotteso alle parole di Livio<sup>9</sup>. Rimane ancora aperta la questione del pontificato di Appio, escluso da alcuni studiosi sulla base dell'*Elogium*<sup>10</sup>, ma che appare fortemente probabile alla luce dei dati complessivi delle fonti<sup>11</sup>. L'idea di un Appio Claudio *princeps*, avanzata da una parte della storiografia, non ha trovato consenso<sup>12</sup>. La cultura di Appio Claudio è stata ricondotta nell'ambito greco<sup>13</sup>, ponendo l'accento sulle fonti che fanno di lui un seguace del pitagorismo<sup>14</sup>, come all'ambiente greco, in particolare a Filemone, sono ricollegati i suoi frammenti poetici<sup>15</sup>. La figura di Appio Claudio sapiente del *ius*, ispiratore dell'azione di Cneo Flavio e oppositore tenace del plebiscito Ogulnio, è stata illuminata dalle indagini della storiografia più recente, che ha chiarito il legame tra il *de usurpationibus* e il *ius Flavianum*, approfondendo un'intuizione del Mommsen<sup>16</sup>, e le ragioni della fiera opposizione del censore all'ingresso dei plebei nel collegio pontificale<sup>17</sup>.

Il giudizio degli scrittori antichi, a volte critico sulle azioni politiche di Appio Claudio, è elogiativo nei confronti dell'uomo di scienza e la sua attività è paradigmatica espressione di quella unità del sapere, caratteristica dell'uomo colto di quel tempo.

Punto di partenza, per una ricostruzione delle vicende della vita di Ap-

<sup>9</sup>F.M. D'IPPOLITO, *Giuristi*, cit., 78 ss.; L. AMIRANTE, *Una storia giuridica di Roma*, Napoli, 1992, 190 ss.

<sup>10</sup>F. SCHULZ, *Storia*, cit., 24.

<sup>11</sup>W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 46, nt. 85, seguito da F. CASSOLA, *I gruppi*, cit., 136, nt. 35; ma cfr. R.A. BAUMAN, *Lawyers*, cit., 48 s.

<sup>12</sup>P.M. MARTIN, *L'idée de royauté à Rome. De la Rome royale au consensus républicaine*, Clermont Ferrand, 1982, 382 ss.

<sup>13</sup>E. GABBA, *La società romana tra IV e III secolo*, in AA.VV., *Storia*, cit., 2.1, 9.

<sup>14</sup>F. LEO, *Geschichte der römischen Literatur*, 1, Berlin, 1913, 43; H. BARDON, *La littérature latine inconnue*, 1. *L'époque républicaine*, Paris, 1952, 20 ss.; L. FERRERO, *Storia del Pitagorismo nel mondo romano (dalle origini alla fine della repubblica)*, Torino, 1955, 167 s.; G. GARBARINO, *Roma e la filosofia greca dalle origini alla fine del II secolo a.C.*, Torino, 1973, 224 ss.; E. FLORES, *Latinità arcaica e produzione linguistica*, Napoli, 1978, 27 ss.

<sup>15</sup>F. MARX, 'Appius Claudius' und 'Philemon', in *Zeitschrift für österreich. Gymn.*, 48, 1897, 218 ss.; G.C. GIARDINA, *Sui frammenti di Appio Claudio Cieco. Poesia latina in frammenti*, Genova, 1974, 257 ss.

<sup>16</sup>TH. MOMMSEN, 'Marcus Valerius Probus de notis antiquis', in *Gesammelte Schriften*, 7, Berlin, 1909, 206 ss.

<sup>17</sup>F.M. D'IPPOLITO, *Giuristi*, cit., 27 ss.

pio Claudio, è pur sempre l'*elogium* epigrafico che lo ricorda censore, due volte console, dittatore, tre volte interrè, due volte pretore ed edile curule, questore, tre volte tribuno militare. Molto spazio è dato alle sue imprese belliche e ai suoi interventi in campo urbanistico e religioso<sup>18</sup>.

Tuttavia, già a partire dal nome, le notizie dell'*Elogium* richiedono di essere integrate da altre testimonianze. Generalmente le fonti ribadiscono la forma onomastica<sup>19</sup>; in un caso è aggiunto l'appellativo di *Centemmanus*, che può essere considerato una reminiscenza esiodea<sup>20</sup>.

Sulla cecità vi sono notizie abbastanza dettagliate<sup>21</sup>, che indicano la causa della malattia come una punizione degli dei per la trasformazione sacrilega del culto di Ercole<sup>22</sup>.

Per quanto riguarda la carriera politica, solo dall'*Elogium* apprendiamo che fu questore ed edile curule per due volte; la prima forse anteriormente alla censura nel 313 a.C., la seconda nel 305<sup>23</sup>.

Nel 312 a.C. fu eletto censore<sup>24</sup> insieme a C. Plauzio<sup>25</sup> e, dopo le dimissioni di quest'ultimo, tenne la censura da solo<sup>26</sup>. Costruì la via Appia e l'acquedotto<sup>27</sup>. Ammise i figli dei liberti in senato<sup>28</sup>, distribuì tra tutte le tribù la popolazione cittadina di umili natali<sup>29</sup> e concesse il diritto di voto agli affrancati<sup>30</sup>.

Appio Claudio, da censore, trasformò il culto di Ercole, trasferendolo

<sup>18</sup> CIL. I<sup>2</sup> 192 nr. IX e CIL. I<sup>2</sup> 192 nr. X.

<sup>19</sup> Front. *de aq.* 1.5; Svet. *Tib.* 2.

<sup>20</sup> D. 1. 2. 2. 36 (Pomp. *lib. sing. ench.*). Cfr. Esiod. *teog.* 147-152 e Plut. *Marc.* 17. 2.

<sup>21</sup> Cic. *pro Caec.* 19. 54; Cic. *Tusc. disp.* 5. 38. 112; Cic. *Cato* 6. 16; Cic. *Phil.* 1. 5. 11; *Livi per.* 13; Ovid. *fast.* 6. 199-204; Val. Max. 1. 1. 17; Val. Max. 8. 13. 5; Plut. *Pyrr.* 18. 8; Plut. *Pyrr.* 19. 5; D. 3. 1. 1. 5 (Ulp. 6 *ad ed.*).

<sup>22</sup> Liv. 9. 29. 9-11; Val. Max. 1. 1. 17; Serv. *Aen.* 8. 179.

<sup>23</sup> T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*<sup>3</sup>, 1, Atlanta, 1986, 156 ss., colloca la questura nell'anno 316 a.C. con qualche perplessità.

<sup>24</sup> Cic. *Cato* 6. 16; CIL. I<sup>2</sup> 192 nr. IX; Fest. 270 L. Cfr. Cic. *pro Cael.* 15. 35.

<sup>25</sup> Diod. 20. 36. 1; Liv. 9. 29. 5-7; Front. *de aq.* 1. 5.

<sup>26</sup> Liv. 9. 29. 8; Liv. 9. 33. 4; Front. *de aq.* 1. 5.

<sup>27</sup> Cic. *pro Cael.* 14. 34; Diod. 20. 36. 6; Liv. 9. 29. 5-7; Front. *de aq.* 1. 15; D. 1. 2. 2. 36 (Pomp. *lib. sing. ench.*); Fest. 23 L.; Girol. *Chr. ad ann.* 325 P. 125 Helm; Eutr. 2. 9. 3.

<sup>28</sup> Liv. 9. 46. 10-11; Svet. *Claud.* 24. 1-2.

<sup>29</sup> Liv. 9. 46. 10-11.

<sup>30</sup> Plut. *Popl.* 7. 8.

dalla *gens Potitia* ai servi pubblici<sup>31</sup> ed espulse dal tempio di Giove i *tibicines*, che indignati si trasferirono a Tivoli, da dove, in seguito, ritornarono a Roma<sup>32</sup>. Il 310 fu l'anno dell'aspro scontro tra Appio Claudio e Publio Sempronio, il tribuno della plebe che si oppose con vigore, ma senza successo, alla volontà di Appio Claudio di non dismettere la carica di censore, benché fossero trascorsi i diciotto mesi, limite temporale fissato dalla legge Emilia<sup>33</sup>.

Nel 307 a.C. fu eletto console, insieme a Volumnio<sup>34</sup> e, mentre il collega fu incaricato del comando della guerra contro i Salentini, egli rimase a Roma per accrescere la sua potenza in città<sup>35</sup>. Livio ricorda che in alcuni annali ha trovato la notizia che Appio Claudio aveva avanzato la candidatura al consolato essendo ancora censore e che il tribuno della plebe Lucio Furio aveva posto il veto contro la sua elezione, se non avesse prima dimesso la carica di censore, cosa che evidentemente Appio fece, dal momento che per quell'anno lo stesso Livio testimonia l'attività dei censori M. Valerio e C. Giunio<sup>36</sup>.

Nel 305 a.C. sarebbe stato edile curule per la seconda volta<sup>37</sup>. Nel 300 a.C. si oppose tenacemente alla *lex Ogulnia*<sup>38</sup>.

Nel 298 a.C. fu *interrex* e nel 297 a.C. si presume che abbia ricoperto la pretura<sup>39</sup>.

<sup>31</sup> Liv. 9. 29. 9-11; Liv. 9. 34. 18-19; Val. Max. 1. 1. 17; Anon. *origo gentis Rom.* 8. 4-5; Serv. *Aen.* 8. 179; Macr. *sat.* 3. 6. 13.

<sup>32</sup> Liv. 9. 30. 5; Liv. 9. 30. 8-10; Ovid. *fast.* 9. 199-204; Val. Max. 2. 5. 4; Quint. *inst. or.* 5. 11. 9; Plut. *quaest. Rom.* 55. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 161, colloca l'episodio del ritorno a Roma dei suonatori di flauto nell'anno 311, congetturando che in quest'anno la censura fosse ancora rivestita da Appio Claudio.

<sup>33</sup> Liv. 9. 33. 5-9; Liv. 9. 34. 1; Liv. 9. 34. 2-8; Liv. 9. 34. 15-17; Liv. 9. 34. 23-26. Cfr. anche Liv. 9. 33. 4.

<sup>34</sup> Diod. 2. 45. 1; Liv. 9. 42. 2-3; Liv. 10. 15. 12; Liv. 10. 16. 1-2.

<sup>35</sup> Liv. 9. 42. 4; Liv. 9. 44. 3-4. Livio sottolinea che Pisone non ricorda gli anni del consolato di Claudio con Volumnio e di Cornelio con Marcio, ma non sa dire se li abbia dimenticati o tralasciati, ritenendoli falsi.

<sup>36</sup> Liv. 9. 42. 2-3. Cfr. Liv. 9. 43. 25-26.

<sup>37</sup> CIL. I<sup>2</sup> 192 nr. X. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 167, congettura, anche se con qualche dubbio, che l'edilità di Appio Claudio sia da collocarsi negli anni precedenti all'edilità di Cneo Flavio.

<sup>38</sup> Liv. 10. 7. 1.

<sup>39</sup> CIL. I<sup>2</sup> 192 nr. X; Liv. 10. 11. 10; Liv. 9. 29. 8. Cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 175.

Il 296 a.C., anno del suo secondo consolato<sup>40</sup>, vide Appio Claudio impegnato nella lotta contro Fabio, per permettere la nomina di due consoli patrizi<sup>41</sup>, conclusasi con il ritiro della candidatura da parte di Fabio e l'elezione di Appio Claudio insieme al plebeo Lucio Volumnio<sup>42</sup>. In quell'anno egli fu inviato a combattere contro gli Etruschi<sup>43</sup> e nel pieno della battaglia promise di dedicare un tempio alla dea Bellona, proposito che mantenne ritornando vincitore a Roma<sup>44</sup>.

Nel 295 a.C., sotto il consolato di Q. Fabio e P. Decio, Appio Claudio, mentre si trovava in Etruria<sup>45</sup>, fu nominato pretore per la seconda volta<sup>46</sup>.

Nel 285 a.C., con la nomina a dittatore, si concluse il *cursus honorum* di Appio Claudio, ma non il suo impegno politico<sup>47</sup>. Dopo la sconfitta romana di Eraclea, intervenne con vigore per indirizzare le scelte del Senato<sup>48</sup>. In seguito Appio, che era vecchio e malato e ormai da tempo assente dalla scena politica<sup>49</sup>, informato della decisione che i senatori si accingevano a prendere, non esitò a farsi trasportare nella Curia e ad esprimere con vigore il proprio parere, con una memorabile orazione<sup>50</sup>.

<sup>40</sup> CIL. I<sup>2</sup> 192 nr. X; Liv. 9. 42. 4; Liv. 10. 15. 12. Cfr. Cic. *Cato* 6. 16.

<sup>41</sup> Liv. 10. 15. 8.

<sup>42</sup> Liv. 9. 44. 3-4; Liv. 10. 15. 12; Liv. 10. 16. 1-2.

<sup>43</sup> CIL. I<sup>2</sup> 192 nr. X; Liv. 10. 18. 3; Liv. 10. 19. 16-21.

<sup>44</sup> Liv. 9. 30. 5; Liv. 10. 19. 16-21; Ovid. *fast.* 6. 199. 204; Dio fr. 36. 27.

<sup>45</sup> Liv. 10. 24. 18; Liv. 10. 25. 4. Per i contrasti tra il pretore Appio Claudio e il console Quinto Fabio, cfr. Liv. 10. 25. 8-9; Liv. 10. 25. 13; Liv. 10. 26. 6. Per la consultazione dei libri sibillini, in seguito alla morte per fulmini di molti soldati, tra le schiere dei Romani, vd. Liv. 10. 31. 8.

<sup>46</sup> CIL. I<sup>2</sup> 192 nr. X; Liv. 10. 22. 9.

<sup>47</sup> CIL. I<sup>2</sup> 192 nr. X; T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 187. Cfr. Cic. *Tusc. disp.* 5. 38. 112: *Appium quidem veterem illum, qui caecus annos multos fuit, et ex magistratibus et ex rebus gestis intellegimus in illo suo casu nec privato nec publico muneri defuisse.* (Tr. Ci rendiamo conto dalle cariche ricoperte e dalle imprese compiute che quel famoso vecchio Appio, che fu cieco per molti anni, pur nelle sue disgrazie, non venne meno alle incombenze private e pubbliche).

<sup>48</sup> Il Senato, su parere di Appio Claudio avrebbe declassato i cittadini fatti prigionieri da Pirro e poi rimessi in libertà: Front. *Strat.* 4. 1. 18; cfr. Val. Max. 2. 7. 15.

<sup>49</sup> Cic. *Phil.* 1. 5. 11; *Livi per.* 13; Plut. *Pyrr.* 18. 8; Ampel. 19. 2.

<sup>50</sup> Cic. *Brut.* 14. 55; Cic. *Brut.* 16. 61; Ovid. *fast.* 6. 199-204; Val. Max. 8. 13. 5; Quint. *inst. or.* 1. 4. 13; Svet. *Tib.* 2; Iustin. *ep.* 18. 2. 10-11; Isid. *or.* 1. 38. 2. Secondo la testimonianza di Cic. *Cato* 6. 16, Ennio avrebbe trasposto in versi il discorso di Appio, tenuto in Senato contro chi propendeva per l'accoglimento delle proposte di pace che era venuto a portare a Roma l'inviato del re. Cfr. Cic. *Phil.* 1. 5. 11, Ampel. 19. 2, Auct. *de vir. ill.* 34.

Elogiato come uomo di scienza<sup>51</sup>, si ricordano tra le sue opere il *de usurpationibus*<sup>52</sup> e una raccolta di *Carmina*<sup>53</sup>. Nel corso dei suoi studi, avrebbe introdotto importanti cambiamenti grammaticali nella lingua latina<sup>54</sup>.

Per tratteggiare compiutamente la figura di Appio Claudio riteniamo opportuno riportare i frammenti ascrivibili alle sue opere. Nell'attribuzione ci siamo fatti guidare dai criteri tradizionali che sono alla base di altre edizioni e, in particolare, di quelle che hanno assegnato i testi alle opere retoriche, giuridiche e poetiche. Abbiamo però notato che i testi escerpiti nelle varie sedi editoriali risentono forse troppo dell'unicità delle singole prospettive. Così i vari editori se mettono in risalto la figura di Appio considerato, volta per volta, come giurista, grammatico, oratore, poeta, sono costretti a perdere di vista la complessità di questo personaggio. Sotto questo aspetto, la ricostruzione qui proposta, se si attiene strettamente ai criteri cui si è fatto poc'anzi riferimento, nutre a fondo anche l'ambizione di offrire un quadro più articolato della figura del censore del 312 a.C.

## 2. Il dibattito sulla 'lex Aemilia'

Questa testimonianza di Livio ci trasmette le parole di Appio Claudio in relazione alla durata della carica censoria.

Liv. 9. 34. 16: *Triennium, inquit, et sex menses ultra quam licet Aemilia lege censuram geram, et solus geram.*

Terrò la censura – disse – per tre anni e sei mesi più di quanto è concesso dalla legge Emilia, e la terrò da solo<sup>55</sup>.

<sup>51</sup> Cic. *Tusc. disp.* 4. 2. 4; Liv. 10. 22. 7. Cfr. Sen. *ep.* 19. 114. 13; Tac. *dial.* 18. 4; 21. 7; D. 1. 2. 2. 36 (Pomp. *lib. sing. ench.*).

<sup>52</sup> D. 1. 2. 2. 36 (Pomp. *lib. sing. ench.*).

<sup>53</sup> Cic. *Tusc. disp.* 4. 2. 4.

<sup>54</sup> Fu il primo a pronunciare un discorso in prosa: Varro *fr. gramm.* 93. 18; per la lettera «r» al posto della «s», cfr. Cic. *ad fam.* 9. 21. 2; D. 1. 2. 2. 36 (Pomp. *lib. sing. ench.*). Vd. anche Quint. *inst. or.* 1. 4. 13.

<sup>55</sup> Cfr. Liv. 9. 33. 8-9: *Negare Appius interrogationem tribuni magno, opere ad causam pertimere suam; nam etsi tenuerit lex Aemilia eos censores, quorum in magistratu lata esset, quia post illos censores creatos eam legem populus iussisset, quodque postremum iussisset id ius ratumque esset, non tamen aut se aut eorum quemquam, qui post eam legem latam creati censores essent, teneri ea lege potuisse.* (Tr.: Appio negò che la domanda posta dal tribuno riguardasse il suo caso; infatti anche se la legge Emilia aveva vincolato quei censori che

Il grave conflitto istituzionale fra Appio Claudio, censore, e P. Sempronio, tribuno, viene narrato da Livio con dovizia di particolari<sup>56</sup>.

Prendiamo le mosse dal dibattito, ricomposto nella relazione liviana<sup>57</sup>, fra il Censore e il tribuno P. Sempronio, che deve essere datato al 310 a.C. Assumiamo, come postulato, l'identificazione, ormai pacifica in dottrina, di quest'ultimo con il primo pontefice plebeo, cooptato nel collegio nel 300 a.C., a seguito dell'approvazione del plebiscito Ogulnio<sup>58</sup>. La questione è ben nota. Appio, allo scadere dei diciotto mesi, previsti dalla *lex Aemilia* come durata massima per la censura, nonostante il comportamento del suo collega Plauzio che, nel rispetto della legge, aveva lasciato la carica, affermava che l'avrebbe mantenuta per un quinquennio, cioè per l'intero periodo intercorrente tra una censura e l'altra. A suo parere, infatti, la leg-

---

erano in carica nel momento in cui era stata promulgata, in quanto il popolo aveva approvato quella legge dopo la loro nomina e la volontà espressa da ultimo dal popolo aveva valore di legge, tuttavia né lui, né alcun altro di quelli che erano stati nominati censori dopo l'approvazione di quella legge poteva essere tenuto a rispettarla).

<sup>56</sup>Deve essere nella fonte di Livio questo stereotipo che vede gli Appi Claudii perennemente ostili alla plebe, anche quando la politica dei suoi esponenti si mostra in tutt'altro senso, aperta alle rivendicazioni plebee, come nel caso del I decemvirato.

<sup>57</sup>Liv. 9. 33. 1-6: *Per multi anni iam erant cum inter patricios magistratus tribunosque nulla certamina fuerant, cum ex ea familia, cui velut fato lis cum tribunis ac plebe erat, certamen oritur. Ap. Claudius censor circumactis decem et octo mensibus, quod Aemilia lege finitum censurae spatium temporis erat, cum C. Plautius collega eius magistratu se abdicasset, nulla vi compelli ut abdicaret potuit. P. Sempronius erat tribunus plebis, qui finiendae censurae inter legitimum tempus actionem susceperat, non popularem magis quam iustam nec in vulgus quam optimo cuique gratiorem.* (Tr.: Erano già molti anni che non vi erano dispute tra i magistrati patrizi e i tribuni, quando nacque una disputa originata da quella famiglia alla quale il destino aveva assegnato una eterna lite con i tribuni e con la plebe. Il censore Appio Claudio, trascorsi diciotto mesi dalla carica, che era il periodo di tempo fissato dalla legge Emilia per la censura, sebbene il suo collega C. Plauzio avesse lasciato la carica, da nessuna pressione potè essere spinto a lasciare la magistratura. Era tribuno della plebe P. Sempronio, il quale aveva intrapreso un'azione affinché fosse posto termine alla censura entro il limite di tempo stabilito dalla legge, azione non meno giusta che popolare e non meno gradita agli ottimati che al popolo).

<sup>58</sup>Per l'identificazione di P. Sempronio, tribuno del 310 a.C., con Sempronio Sofo, censore del 300 a.C. e tra i primi pontefici plebei, v. FR. MÜNZER, *RE.*, 1923, 1438; E.S. STAVELEY, *The Political Aims*, cit., 432, seguito da F. CASSOLA, *I gruppi*, cit., 151 s., F. WIEACKER, *Die römischen Juristen in der politischen Gesellschaft des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts. Sein und Werden im Recht*, in *Festgabe für Ulrich von Lübtow*, Berlin, 1970, 190 e F.M. D'IPPOLITO, *Giuristi*, cit., 77 ss.; cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 162, che esprime dubbio.

ge Emilia riguardava solo i censori dell'anno in cui era stata emanata, mentre la sua nomina costituiva una nuova deliberazione popolare e, secondo il dettato delle XII Tavole, l'ultima volontà espressa dal popolo aveva valore di legge<sup>59</sup>. Il punto di vista di Appio sembra coincidere con quello sostenuto dall'*interrex* Fabio Ambusto che, nel 355 a.C., aveva sostenuto la legittimità dell'elezione di due consoli patrizi, C. Sulpicio Petico e M. Valerio Publicola, avvenuta in contrasto con le leggi Licinie Sestie del 367: *in duodecim tabulis legem esse ut, quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset; iussum populi et suffragia esse*<sup>60</sup>.

È ben noto che l'appartenenza di questo principio alle XII tavole è tuttora controversa. Riteniamo convincente l'opinione affermativa e pensiamo che gli argomenti addotti a sostegno dell'appartenenza di questo principio alla legislazione decemvirale non abbiano perso la loro validità<sup>61</sup>. Sta di fatto che buona parte della discussione precipitata nelle pagine di Livio

---

<sup>59</sup> Liv. 9. 33. 6-9: *Is cum identidem legem Aemiliam recitaret auctoremque eius Mam. Aemilium dictatorem laudibus ferret, qui quinquennalem ante [censuram] et longinquitate potestatem dominantem intra sex mensum et anni coegisset spatium, "dic agedum" inquit, "Appi Claudii, quidnam facturum fueris, si eo tempore quo C. Furius et M. Geganius censores fuerunt censor fuisses". Negare Appius interrogationem tribuni magno opere ad causam pertinere suam; nam, etsi tenuerit lex Aemilia eos censores, quorum in magistratu lata esset, quia post illos censores creatos eam legem populus iussisset, quodque postremum iussisset id ius ratumque esset, non tamen aut se aut eorum quemquam, qui post eam legem latam creati censores essent, teneri ea lege potuisse.* (Tr.: Questi, dopo aver letto più volte la legge Emilia e lodato l'autore della stessa, il dittatore Mamerco Emilio che aveva ridotto entro il limite di diciotto mesi la censura prima quinquennale, diminuendo l'eccessivo potere che le derivava dalla lunga durata, così disse: "Spiegami, Appio Claudio, che cosa avresti fatto se fossi stato censore nel tempo in cui furono censori C. Furio e M. Geganio". Appio rispose che la domanda del tribuno non era molto pertinente al suo caso; infatti, sebbene la legge Emilia vincolasse quei censori, durante la cui magistratura era stata promulgata, in quanto il popolo aveva promulgato quella legge dopo l'elezione di quei censori, e l'ultima volontà espressa dal popolo aveva valore di legge, tuttavia né lui, né alcun altro di quelli che erano stati nominati censori dopo l'approvazione di quella legge poteva essete obbligato a rispettarla).

<sup>60</sup> Liv. 7. 17. 12. Vd. J.L. FERRARY, *Chapitres tralatícios et références à des lois antérieures dans le lois Romaines, Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne: Hommage à la mémoire de André Magdelain*, Paris, 1998, 151 ss.; C. CASCIONE, *Studi di diritto pubblico romano*, Napoli, 2010, 51 ss., L. MAGANZANI, *La 'sanctio' e il rapporto tra leggi*, in AA.VV., *'Leges publicae'. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.L. Ferrary, Pavia, 2011, 53 s.

<sup>61</sup> Cfr. P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei 'comitia centuriata'*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz*, 1, Napoli, 1953, 25 ss.

ruota intorno all'interpretazione da dare a siffatto principio<sup>62</sup>. Il ragionamento di Appio viene giudicato da P. Sempronio inaccettabile e qualificato come strumentale per l'azione politica di un uomo arrogante e ambizioso. Secondo P. Sempronio l'ultima volontà espressa dal popolo, nel senso delle XII Tavole, era la legge Emilia, osservata fino a quel momento da tutti i censori e dal collega stesso di Appio, Gaio Plauzio<sup>63</sup>. Le argomentazioni di Appio Claudio, riportate da Livio, potrebbero risultare, a una lettura poco attenta, pretestuose ed espresse in termini giuridicamente non molto chiari. A nostro avviso, invece, esse sono convincenti dal punto di vista della interpretazione delle norme costituzionali, tanto è vero che P. Sempronio non può ribattere sulla interpretazione della *lex Aemilia* ed è costretto, utilizzando un ragionamento analogico, ad introdurre nel suo discorso un nuovo e diverso elemento. Esso consiste nel confronto tra la situazione che si è venuta a creare con le dimissioni del collega nella censura di Appio, C. Plauzio, e una norma molto antica, la quale stabiliva che se nelle elezioni censorie tutti e due i candidati non avessero riportato un numero prescritto di voti, le elezioni dovevano essere ripetute e non risultava eletto colui che avesse raggiunto quel numero da solo. Dunque, secondo Sempronio, Appio, dopo le dimissioni del collega, non può tenere la censura da solo, venendosi a trovare nella stessa situazione di un candidato alla censura che abbia, nelle elezioni, raggiunto da solo il numero prescritto di voti. Il contraddittorio tra i due personaggi è intessuto di stringenti argomenti giuridici. Livio non riporta la risposta di Appio a questo ulteriore e diverso argomento di Sempronio; aggiunge solo che Sempronio ordinò che Appio fosse preso e imprigionato, sostenuto nella sua iniziativa da sei tribuni. Ma tre tribuni intercedettero per Appio, il quale si era appellato, e questo tenne la censura da solo<sup>64</sup>.

### 3. L'orazione 'de Pyrrro rege'

Numerose testimonianze ricordano l'orazione che Appio Claudio pro-

---

<sup>62</sup> B. ALBANESE, *Publio Sempronio Sofo, giurista e il regime della censura. Brevi studi di diritto romano*, 3, in *AUPA*, 47, 2002, ora in B. ALBANESE, *Scritti giuridici*, 4, a cura di G. Falcone, Torino, 2006, 923 ss.

<sup>63</sup> Liv. 9. 33. 9-7; 9. 34. 6-11; 9. 34. 16-26.

<sup>64</sup> Sulla figura di Sempronio Sofo, vd. F. SINI, 'A quibus iura civibus praescribebantur'. *Ricerche sui giuristi del III sec. a.C.*, Torino, 1995, 72 ss. e B. ALBANESE, *Publio*, cit., 923 ss.

nunciò in senato per dissuadere i senatori ad accettare la pace con Pirro<sup>65</sup>. Il ricordo di questo discorso rimane nella memoria dei Romani a lungo, perché, come è stato giustamente notato<sup>66</sup>, nell'età di Cicerone o di Augusto si collegava ancora il rifiuto delle proposte di Pirro all'espansione romana verso l'Italia del sud e il discorso di Appio fu all'origine del processo che rese Roma padrona del mediterraneo.

Consideriamo escerpiti direttamente dall'orazione di Appio i seguenti frammenti:

Enn. *ann.* 9. 202-203. V2: *Quo vobis mentes rectae quae stare solebant ante hac, dementes sese flexere vias?*

In quale direzione le vostre menti che prima d'ora erano solite stare ferme nella giusta via, ora, folli, hanno deviato?

*ined. Vat.* 34-35: πάλαι μὲν, ᾧ βουλή, ὑπερηχθόμην ἀνάπηρος ὢν, νῦν δὲ [35] πολλήν τῆι συμφορᾷ ταύτῃ χάριν ἔχω, μὴ ὄρᾶν ὑμᾶς τοὺς τοιαῦτα βουλευομένους· εἶθε δέ με καὶ κωφὸν γεγονέναι, ἵνα μηδὲ ἀκούοιμι αἰσχυρῶν λόγων.

Fino ad ora, o Senato, ero profondamente afflitto per la mia malattia, ma ora sono molto riconoscente a questa infermità che non mi permette di vedervi mentre deliberate in tal modo; volessero gli dei che io fossi diventato anche sordo così che non potessi sentire questi discorsi vergognosi.

Plut. *Pyrrh.* 19. 1-4: ὁ δὲ αὐτόθεν καταστάς, πρότερον μὲν ἔφη, τὴν περὶ τὰ ὄμματα τύχην ἀνιαρῶς ἔφερον, ᾧ Ῥωμαῖοι, νῦν δὲ ἄχθομαι πρὸς τῷ τυφλὸς εἶναι μὴ καὶ κωφὸς ὢν, ἀλλ' ἀκούων αἰσχυρὰ βουλευμάτα καὶ δόγματα ὑμῶν ἀνατρέποντα τῆς Ῥώμης τὸ κλέος, ποῦ γὰρ ὑμῶν ὁ πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους θρυλούμενος αἰεὶ λόγος, ὡς εἰ παρῆν ἐκεῖνος

Egli, appena sistemato, disse: «Fino ad ora, o Romani, sono stato afflitto per aver perso la vista; ma adesso mi dispiace di non aver perso anche l'udito oltre alla vista e di poter sentire le vostre vergognose decisioni e deliberazioni, che distruggono la gloria di Roma. Dov'è finito, infatti, quel discorso che ripetevate sempre a tutti, secondo cui,

<sup>65</sup> Enn. *ann.* 6. 202-203 V<sup>2</sup>=199-200Sk.; Cic. *Brut.* 14. 55; Cic. *Brut.* 16. 61; Cic. *Cato* 6. 16; Quint. *inst. or.* 2. 16. 7; Plut. *Pyrr.* 19. 1-4; App. *bell. Samn.* 10. 2; *Livi per.* 13; *Isid. or.* 1. 38. 2.

<sup>66</sup> M. HUMM, 'Appius', cit., 7.

εις Ἰταλίαν ὁ μέγας Ἀλέξανδρος καὶ συνηέχθη νέοις ἡμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἀκμάζουσιν, οὐκ ἂν ὑμνεῖτο νῦν ἀνίκητος, ἀλλ' ἢ φυγῶν ἂν ἢ που πεσῶν ἐνταῦθα τὴν Ῥώμην ἐνδοξοτέραν ἀπέλιπε; [2] ταῦτα μέντοι κενὴν ἀλαζονείαν καὶ κόμπον ἀποδείκνυτε, Χάονας καὶ Μολοσσούς, τὴν αἰεὶ Μακεδόνων λείαν, δεδιότες, καὶ τρέμοντες Πύρρον, ὃς τῶν Ἀλεξάνδρου δορυφόρων ἓνα γοῦν αἰεὶ περιέπων καὶ θεραπέων διατετέλεκε, καὶ νῦν οὐ βοηθῶν τοῖς ἐνταῦθα μᾶλλον Ἑλλησιν ἢ φεύγων τοὺς ἐκεῖ πολεμίους πλανᾶται περὶ τὴν Ἰταλίαν, ἐπαγγελλόμενος ἡμῖν τὴν ἡγεμονίαν ἀπὸ ταύτης τῆς δυνάμεως, ἢ μέρος μικρὸν αὐτῷ Μακεδονίας οὐκ ἤρκεσε διαφυλάξαι, [3] μὴ τοῦτον οὖν ἀπαλλάξαιν νομίζετε ποιησάμενοι φίλον, ἀλλὰ ἐκείνους ἐπάξεσθαι καταφρονήσαντας ὑμῶν ὡς πᾶσιν εὐκατεργάστων, εἰ Πύρρος ἄπεισι μὴ δοῦς δίκην ὧν ὕβρισεν, ἀλλὰ καὶ προσλαβῶν μισθὸν τό ἐπεγγελάσαι Ῥωμαίοις Ταραντίνους καὶ Σαυνίτας.

se il grande Alessandro fosse venuto in Italia e si fosse scontrato con noi, che eravamo giovani, e con i nostri padri, allora nel fiore dell'età, adesso non sarebbe celebrato come invincibile, ma la sua fuga o la sua morte nella nostra terra avrebbe reso Roma più famosa? Voi dimostrate dunque che si trattava di vuote chiacchiere e vanterie, dal momento che temete i Caoni e i Molossi, i quali furono sempre preda dei Macedoni, e tremate dinanzi a Pirro, che è sempre stato il servitore e il cortigiano di una delle guardie del corpo di Alessandro, ed ora vaga per l'Italia, non tanto per soccorrere i Greci di qua, quanto per sfuggire i nemici che ha là, e ci promette di assicurarci l'egemonia con questo esercito, che non gli è stato sufficiente per conservare una piccola parte della Macedonia. Non crediate, dunque, di sbarazzarvi di lui facendovelo amico, anzi vi attirerete contro quelli di là, i quali vi disprezzeranno ritenendo che tutti possano sottomettervi agevolmente, se Pirro si ritira non solo senza essere stato punito per le offese che ci ha arrecato, ma anche ottenendo come ricompensa l'aver fatto dei Romani un oggetto di scherno per i Tarentini e per i Sanniti»<sup>67</sup>.

<sup>67</sup> Cfr. Livi per. 13: *Valerius Laevinus cos. parum prospere adversus Pyrrhum pugnavit, elephantorum maxime inusitata facie territis militibus. Post id proelium cum corpora Romanorum, qui in acie ceciderant, Pyrrhus inspiceret, omnia versa in hostem invenit. Populabundusque ad urbem Romanam processit. C. Fabricius missus ad eum a senatu, ut de redi-*